

**Dispositivo**

Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 25.01.2014.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-677/13) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, e 12 — Direttiva 2008/98/CE — Articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1 — Gestione dei rifiuti — Messa in discarica dei rifiuti — Mancanza di una valida autorizzazione per la discarica — Irregolarità nella gestione della discarica)**

(2015/C 046/20)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

**Dispositivo**

1) Per quanto riguarda il sito adibito a discarica di Kiato:

- non avendo adottato le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sul sito in questione venga effettuata senza porre in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente e affinché vengano vietati l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti del suddetto sito, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- avendo tollerato il funzionamento del sito di cui trattasi senza una valida autorizzazione conforme ai presupposti e al contenuto previsti per la concessione di una tale autorizzazione e, di conseguenza, senza che il detentore dei rifiuti o il gestore del sito di cui trattasi possano provare, prima o durante la consegna dei rifiuti, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nel sito conformemente ai presupposti definiti nell'autorizzazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti nonché dell'articolo 23 della direttiva 2008/98, e
- non avendo garantito che, durante la fase operativa di una discarica, il gestore dia attuazione al programma di controllo e di sorveglianza specificato nell'allegato III della direttiva 1999/31, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12, lettera a), della direttiva in parola.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 52 del 22.2.2014.